

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Denominazione e sede)

1. Nello spirito della Costituzione Italiana, ed in base agli Art. 36 e segg. del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali in materia, [con particolare riferimento al Dlgs. n.117 del 3 luglio 2017](#), è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Pro Loco Barberino Val d'Elsa Gruppo Archeologico Achu [APS](#)", con sede legale in via Cassia 49, 50021 Barberino Tavarnelle (FI).

2. Il consiglio Direttivo può modificare liberamente la suddetta sede o aprire altre sedi, secondo le proprie esigenze. Senza obbligo di variazione statutaria.

Art. 2 (Statuto e regolamento)

1. L'associazione di promozione sociale Pro Loco Barberino Val d'Elsa Gruppo Archeologico Achu [APS](#), di seguito chiamata "Associazione", è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi regionali e statali in materia di associazioni senza scopo di lucro e [Terzo Settore](#), dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare il regolamento di esecuzione dello statuto.

Art. 3 (Efficacia dello statuto e modificazione)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

2. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre leggi al codice civile.

3. [Lo Statuto viene modificato con il favorevole dei due terzi degli aventi diritto in prima convocazione. Qualora in prima convocazione non fossero presenti i due terzi degli aventi diritto viene modificato in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in assemblea.](#)

TITOLO II - FINALITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 4 (Finalità [di interesse generale](#))

1. L'associazione non persegue fini di lucro, aggrega i propri soci su base volontaria e svolge la propria attività seguendo principi di [persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato:](#)

- [interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui alla lettera f\) dell'art. 5 Dlgs. 117/177, anche col fine migliorare la società e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio;](#)

- [organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i\) dell'art. 5 del Dlgs. 117/17 ed in relazione ai beni culturali ed ambientali del territorio;](#)

- [organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k\) dell'art. 5 del Dlgs. 117/17, mediante la promozione del territorio e le sue risorse culturali ed ambientali attraverso la promozione turistica, potendo curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, svolgendo fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare il territorio;](#)

- [finalità di cui alla lettera d\) dell' art. 5 del Dlgs. 117/17, limitatamente all'educazione ed alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, intese comunque in relazione alla tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e alla loro conoscenza;](#)

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 5 (Finalità nel settore)

Finalità specifiche dell'associazione sono:

1. favorire, la conoscenza della normativa sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, offrendosi anche come riferimento sul territorio con compiti di divulgazione, valorizzazione, promozione ed informazione turistica, informazione e di collaborazione nella logistica e nella promozione dei necessari interventi in materia;
2. nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico e delle risorse culturali, sociali ed ambientali del territorio;
4. promuovere, anche finanziando con proprie risorse, la ricerca nel campo dei beni culturali ed ambientali relativa al territorio e con il coinvolgimento, anche solo informativo o partecipativo, della comunità in quanto componente sociale;
5. organizzare e partecipare ad attività formative a vari livelli e divulgative;
6. promuovere la conoscenza del territorio tramite servizi turistici con l'utilizzo delle professioni del turismo sia con proprio personale sia con forme convenzionali o collaborazioni esterne;
8. svolgere attività strumentali, se necessarie, anche commerciali nei limiti di legge, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto.

Art. 6 (Ambito territoriale)

1. L'Associazione opera principalmente nel territorio nel Comune di Barberino Tavarnelle della Provincia di Firenze,

TITOLO III - I SOCI

Art. 7 (Ammissione)

1. Il numero dei soci è illimitato e possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi del presente statuto, indipendentemente, dalle condizioni economiche, dal sesso, dalla cittadinanza, dalla religione, dall'età, dalla professione, da convinzioni ideali o da qualsiasi tipo di discriminazione;
2. L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo ed è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non trasferibile a qualsiasi titolo.

Art. 8 (Diritti)

1. I soci maggiorenni hanno il diritto di voto in assemblea e di essere eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. Tutti i soci hanno diritto di:
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Art. 9 (Doveri)

1. I soci dell'Associazione devono:

- svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto, non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà e di collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale);
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 10 (perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.
2. Causi gravi danni all'associazione con dolo.

Il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 11 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione : l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Capo I - L'Assemblea

Art. 12 (Composizione e funzione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all' Associazione ed è presieduta e convocata dal presidente
2. L'Assemblea elegge e revoca i componenti degli organi associativi ad esclusione del Presidente;
3. L'Assemblea approva il bilancio.
4. L'Assemblea Delibera sull'adesione ad altre associazioni.
5. L'Assemblea delibera, all'occorrenza, l'istituzione di commissioni e di specifici dipartimenti.
6. L'Assemblea definisce l'ammontare della quota di iscrizione.
7. L'Assemblea delibera le modifiche allo Statuto ed il regolamento attuativo.
8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

9. delibera sulla esclusione degli associati;

10. delibera lo scioglimento;

Art. 13 (Convocazione e funzionamento)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e su convocazione del presidente o di un terzo dei soci.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno via posta o via e-mail, e per pubblicazione almeno 20 giorni prima della convocazione sul sito web o social web dell'Associazione, se esistente in rete.

Art. 14 (Votazione)

1. L'assemblea è valida essendo presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega, in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, ad eccezione delle modifiche statutarie.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

3. Ogni socio può avere massimo 2 deleghe;

Capo II - il Consiglio Direttivo

Art 15 (Composizione e convocazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- elegge al suo interno il Presidente nella prima seduta utile dopo la propria nomina;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Capo III - Il Presidente

Art. 16 (Elezione)

1. Il presidente è legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto;
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del rinnovo del Consiglio.
4. Il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea dopo aver trattato gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il presidente rappresenta l'Associazione, e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
6. Il presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e sovrintende all'ordinario svolgimento dei lavori.
7. Sottoscrive il verbale dell'assemblea congiuntamente al segretario che ne cura la custodia presso la sede della Associazione.

CAP. IV - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

art. 17 (Segretario e Tesoriere)

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

Entrambi sono rieleggibili e durano in carica tre anni come il Consiglio Direttivo

Art. 18 (L'Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. ... (Revisore dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - IL BILANCIO

Capo I - Le Risorse

Art. 19 (Indicazione delle risorse)

- 1- L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è vietato ridistribuire, sia in forma diretta sia in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 (il patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I beni dell'Associazione possono essere: a) beni immobili e beni mobili.
b). I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquisiti dall'Associazione , e sono ad essa intestati.
C). I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all' Associazione stessa.
C). I beni immobili di proprietà dell'Associazione e i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore , o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Capo II - Il Bilancio Art 22 (Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio dell' associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno ed è predisposto dall'Organo di amministrazione.
2. Il bilancio consuntivo contiene la rendicontazione annuale della voci di entrata e di spesa ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge.
3. L'eventuale avanzo di gestione verrà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. In particolare, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 23 (Contenuto e controllo del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo o da persona da esso incaricata. Esso contiene le voci di spesa e di entrata che possono essere raggruppate per tipologia relativa al periodo di un anno.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

Art. 29 (Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall' Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti e può essere consultato da ogni aderente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato dal Presidente.

TITOLO VI - CONVENZIONI E CONTRATTI DI LAVORO

Art. 24 (Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Le convenzioni sono stipulate dal legale rappresentante dell'associazione.

ART. 25 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge dovrà:

- a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 26 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 27 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 28 (Lavoro)

1. L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti nelle forme previste dalla legge e nei limiti della normativa vigente riguardante il Terzo Settore.

TITOLO VII - LA RESPONSABILITA'

Art. 29 (Assicurazione degli aderenti)

1. I soci possono essere assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO IX - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 31 (Rinvio a norme di legge)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE

Art. 32 (Norme transitorie)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO